

Copia

Allegato "B" all'atto Repertorio N. 32589/8845

**STATUTO DI ASSOCIAZIONE CULTURALE E SPORTIVA
DILETTANTISTICA "PAOLO STEFANELLI"**

Art.1 – Denominazione e sede

E' costituita l'ASSOCIAZIONE CULTURALE E SPORTIVA DILETTANTISTICA "PAOLO STEFANELLI" con sede in 00168 Roma, Via Enrico Pestalozzi n. 5, la quale è retta dal seguente statuto.


L'associazione potrà costituire delle sezioni distaccate nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali. La denominazione sociale può essere integrata con altre espressioni con delibera del Consiglio direttivo.

Art. 2) – Scopi

L'Associazione persegue lo scopo di riproporre agli alunni della Scuola "Paolo Stefanelli", a fine educativo e didattico, a personale gratificazione ed incentivo a far bene, la figura e l'esempio dell'alunno cui è stata intitolata la Scuola, valorizzando quegli studenti che abbiano dimostrato di aver vissuto l'impegno scolastico con lo stesso spirito, la presenza morale e sociale e l'impegno culturale che furono l'aspetto più significativo della partecipazione dello Stefanelli alla vita scolastica.

In particolare si prefigge di:

- a) organizzare attività culturali che stimolino interesse all'impegno scolastico secondo le varie opportunità;
- b) promuovere iniziative di sostegno e di assistenza socio-culturale ad alunni che siano in difficoltà e diversamente abili;
- c) assegnare premi in denaro, attestati di merito o materiali (libri o altro) di



interesse culturale e didattico nell'ambito della scuola dell'obbligo;

d) sostenere e potenziare attività sportive dilettantistiche come previsto dalla Circolare Ministeriale n. 466 del 1997 nell'ambito della scuola;

e) realizzare attività integrative agli insegnamenti curricolari;

f) offrire servizi e attività educative e culturali rivolte agli adulti per favorire un sempre più valido incontro con le famiglie e il territorio;

g) porre in essere ogni altra iniziativa ritenuta necessaria per il perseguimento degli scopi istituzionali, quali ad esempio la gratifica personale ad alunni e genitori;

h) L'Associazione non ha scopo di lucro; gli eventuali proventi dell'attività associativa devono essere reinvestiti nelle attività scolastiche e in attività benefiche. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, fondi, riserve o capitale, salvo che questo sia imposto dalla legge.

Art. 3) – Affiliazione

Per quanto riguarda le attività sportive dilettantistiche che di volta in volta verranno proposte, l'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI e a tutte le disposizioni statutarie delle Federazioni competenti.

Art. 4 – Funzionamento

L'attività istituzionale e il regolare funzionamento delle strutture dovranno essere garantiti dalle prestazioni volontarie degli aderenti all'Associazione per le quali potranno essere riconosciuti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, rimborsi e/o indennità (che potranno essere indennizzate mediante il riconoscimento di un compenso congruo rispetto all'entità e alla complessità

dell'impegno richiesto); nel caso la complessità, l'entità, nonché la specificità dell'attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti, sarà possibile avvalersi di collaboratori esterni o prestazioni di lavoro autonomo.

Art. 5 – Obblighi e Divieti - Clausole

L'Associazione per conformarsi alle clausole dell'Art. 148 - D.Lgs. 12 dicembre 2003 n. 344 inserisce nel proprio Statuto le seguenti clausole:

- a) è vietato di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge;
- b) il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, deve obbligatoriamente essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 , comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge;
- c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo: è esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa ed è previsto per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- d) l'Associazione si obbliga ed è fatto obbligo ai competenti organi dell'Associazione di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
- e) gli organi amministrativi sono liberamente eleggibili, deve essere osservato il principio del voto singolo di cui all'art. 2532, comma 2, del codice civile, il



principio della sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'art. 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;

f) la quota o contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Le norme fissate nel presente articolo prevalgono su qualsiasi norma dello statuto o del regolamento che non sia con esse compatibile.

Art. 6) - Organi

Sono organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea Generale dei soci;
- 2) Il Consiglio Direttivo;
- 3) Il Presidente dell'Associazione;
- 4) Il Vice-Presidente;
- 5) Il Segretario Generale;
- 6) Il Collegio dei Revisori.

Art. 7) - Assemblea

L'Assemblea è costituita dai soci fondatori dell'Associazione e dai soci ordinari, designati dal Presidente e accolti con delibera del Consiglio Direttivo, i quali contribuiscono alle attività statutarie con gli stessi diritti e doveri dei soci fondatori.

Possono essere ammessi nell'Associazione, quali soci sostenitori, secondo le modalità e a discrezione dell'Assemblea, quanti ne esprimano il desiderio e collaborino nello spirito dell'Associazione medesima.

L'Assemblea è convocata dal Presidente in seduta ordinaria una volta l'anno; è convocata in seduta straordinaria dallo stesso Presidente, ove egli lo ritenga necessario o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta motivata.

La convocazione avviene almeno dieci giorni prima del giorno fissato per la riunione, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché l'elenco degli argomenti da trattare.

In caso d'urgenza l'Assemblea può essere convocata per telegramma (o per mezzo equipollente), da spedirsi almeno otto giorni prima del giorno fissato per la riunione.

La riunione, sia in sede ordinaria che in quella straordinaria, è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei soci fondatori e ordinari (cinquanta per cento più uno).

L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

E' ammesso il rilascio di deleghe a componenti dell'Assemblea in numero non superiore a una per ogni delegato.

Decadono dalla qualità di membri effettivi (soci fondatori e soci ordinari) coloro che si assentino dall'Assemblea ordinaria annuale tre volte consecutive senza giustificazione valida.

Art. 8) - Compiti dell'Assemblea

a) L'Assemblea delibera, nei modi previsti dall'Art. 7, le modificazioni ed in-

tegrazioni dello Statuto dell'Associazione;

b) elegge fra i fondatori e i soci ordinari dell'Associazione, il Presidente;

c) elegge fra i propri componenti il Consiglio Direttivo;

d) approva il bilancio di previsione, le eventuali variazioni e il conto consuntivo.

Art. 9) – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente dell'Associazione, dal Segretario Generale, nonché da un minimo di due ad un massimo di quattro membri, eletti per la durata di tre anni, ai sensi del precedente Art. 8.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente dell'Associazione e, in caso di sua assenza o impedimento, da un componente dello stesso Consiglio da quest'ultimo designato.

I suoi componenti sono rieleggibili.

Alla scadenza del mandato il Consiglio provvede all'ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Consiglio.

Le dimissioni o la scadenza del mandato ufficiale del Consiglio Direttivo comporta, di diritto, la cessazione dalla carica dei membri eletti dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni sei mesi ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno.

Il Consiglio direttivo:

1) cura l'attuazione delle iniziative poste in essere per il conseguimento delle finalità dell'Associazione di cui all'art. 2 dello Statuto;

2) predispose il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;

3) svolge tutti i compiti di gestione e di amministrazione non espressamente

riservati all'Assemblea;

4) nomina, quali membri onorari dell'Associazione, genitori, docenti o ex alunni che abbiano dato un rilevante contributo nel campo di attività dell'Associazione; i membri onorari e i soci sostenitori non fanno parte dell'Assemblea, esprimono al Presidente dell'Associazione pareri, formulano proposte e prestano consulenza per le attività dell'Associazione.

Il Presidente riferisce i pareri e le proposte al Consiglio direttivo.

Art.10) - Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente dell'Associazione e ne ha la rappresentanza legale.

Dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea, dirige l'attività della Associazione, conferisce l'incarico di Segretario Generale, affida, sentito il Consiglio direttivo, gli incarichi di consulenza e di collaborazione.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice-Presidente o da un componente del Consiglio Direttivo da lui designato.

Art. 11) – Vice-Presidente

Il Vice-Presidente è eletto dall'Assemblea, su designazione del Presidente, tra gli associati fondatori e ordinari; dura in carica tre anni. Sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimenti temporanei e in quei compiti per i quali venga espressamente delegato. In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente, rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione – entro un mese - dell'assemblea per l'elezione di tutte le cariche associative.

Art. 12) Segretario

Il Segretario Generale dell'Associazione è il Segretario dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

L'incarico di Segretario Generale ha carattere onorifico e non determina la costituzione di un rapporto di lavoro. L'incarico ha la durata di tre anni ed è rinnovabile.

Il Segretario Generale redige i verbali delle riunioni dei due organi, assiste il Presidente nella convocazione dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e provvede ad ogni altro incumbente relativo.

Coordina l'attività dell'Associazione e cura l'attuazione delle delibere degli organi statutari. Assiste il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e coordina il funzionamento degli organi dell'Associazione.

Art. 13) – Collegio dei revisori

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi (Art. 6), di cui uno con funzioni di presidente, e da due supplenti.

Il Presidente ed i membri sono nominati dall'Assemblea, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il Collegio dei revisori controlla la gestione finanziaria dell'Associazione; esamina i bilanci, predisponde la relazione che accompagna i bilanci, assiste l'Assemblea per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo; può compiere ispezioni e verifiche.

Art. 14) – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- 1) da liberi contributi dei Soci fondatori, ordinari e sostenitori;
- 2) da ogni altra utilità derivante dall'attività dell'Associazione, comprese le entrate connesse all'attività istituzionale;

3) da contributi di enti pubblici o privati;

4) da lasciti e donazioni.

Art. 15) – Bilancio

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il bilancio di previsione viene predisposto dal Consiglio direttivo e il conto consuntivo è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 16) – Durata

L'Associazione ha durata illimitata. La stessa non può sciogliersi prima che le delibere da essa assunte non siano state attuate, salvo diversa decisione presa dall'apposita Assemblea che, in tal caso, dovrà anche provvedere sugli effetti delle delibere in corso di esecuzione.

Lo scioglimento dell'Associazione è comunque deliberato dall'Assemblea con la partecipazione personale dei suoi componenti e con la maggioranza assoluta dei membri effettivi.

Art.17 – Quota associativa

Gli associati sono obbligati al versamento della quota annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo; ove in regola con tale versamento partecipano con pieno diritto e con voto deliberativo all'Assemblea.

Art. 18 – Norma di rinvio

Per quanto non previsto nel presente Statuto ci si rimanda alle vigenti leggi.

Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell'Associazione, nonché ogni altra norma regolamentare della Associazione in contrasto con esso.

Il presente Statuto è stato approvato dall'Associazione nella riunione del 20

novembre 2006.

FIRMATI: Maria Vittoria ZEPELLI

Piero FILADORO NOTARO (vi è il sigillo)

Agenzia delle Entrate - Ufficio di Roma 3

Registrato in data 11 dicembre 2006 al numero *29089* Serie 1

Versati Euro 168,00

Copia in quattro fogli, conforme all'originale, debitamente firmato nei miei
atti.

Roma, 11 dicembre 2006

Piero Filadoro

